

DELIBERA N. 227/10/CONS

Ordinanza - ingiunzione alla società Digitel Italia S.p.A. per la violazione dell'art. 3, commi 3 e 4, della delibera 96/07/CONS.

L'AUTORITÀ,

NELLA riunione del Consiglio del 20 maggio 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera c), n.14;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modificazioni, nel testo coordinato allegato alla delibera n. 130/08/CONS;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 96/07/CONS del 22 febbraio 2007 recante disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni economiche relative alle offerte di servizi di telefonia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53 del 5 marzo 2007;

VISTO l'atto di contestazione del Direttore della Direzione tutela dei consumatori, n. 81/09//DIT del 24 dicembre 2009, con il quale è stata contestata alla società Digitel Italia S.p.A. con sede legale in Firenze (50129), via della Fortezza,6 la violazione dell'art. 3, commi 3 e 4, della Delibera dell'Autorità n. 96/07/CONS in combinato disposto dell'art. 71 del D. lgs. 1° agosto 2003 n. 259, per non aver comunicato all'indirizzo di posta elettronica pianitariffari@agcom.it l'indirizzo internet relativo ai propri piani tariffari dal quale sia possibile reperire le informazioni commerciali concernenti tutte le offerte commerciali e le relative condizioni contrattuali nonché per l'omessa pubblicazione sul proprio sito web, con apposito collegamento *home page*, l'elenco delle offerte vigenti, condotte sanzionabili ai sensi dell'art. 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

VISTE le controdeduzioni della società Digitel Italia S.p.A. e la relativa documentazione prodotta;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Deduzioni della società Digitel Italia S.p.A.

La società Digitel Italia S.p.A. ritiene che la contestazione dell’Autorità sia priva di giustificazione per i seguenti rilievi.

La violazione degli obblighi regolamentari in materia di informazione e trasparenza dei servizi offerti non é imputabile alla società Digitel Italia S.p.A., in quanto tali prescrizioni si riferiscono esclusivamente ad operatori di telefonia, fissa e mobile, che offrono un servizio ai consumatori, intendendosi per tali le persone fisiche che utilizzano un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico a scopi non riferibili all’attività lavorativa, commerciale e professionale. Di contro, Digitel Italia S.p.A. è un operatore che si rivolge esclusivamente a clienti di tipo “business” e, quindi, a soggetti muniti di partita I.V.A. che utilizzano il servizio di comunicazione elettronica solo per scopi riferibili all’attività lavorativa commerciale o professionale svolta. A riprova di ciò, la Società interessata non offre servizi standardizzati, bensì servizi specifici e mirati in funzione delle singole esigenze dei clienti. Infatti, la clientela di Digitel è costituita dalla quasi totalità di aziende medio - piccole distribuite sul territorio nazionale.

Infine giova ricordare che Digitel Italia S.p.A. è un operatore di servizi di comunicazione elettronica di dimensioni contenute.

Ad ogni buon fine, in ottemperanza agli obblighi regolamentari la società Digitel Italia S.p.A. ha reso pubbliche e trasparenti le offerte vigenti per i propri servizi, rendendo chiare le condizioni applicabili e disponibile ogni informazione utile al libero convincimento dei clienti e delle condizioni previste nella Carta Servizi.

Pertanto, la società chiede l’archiviazione del procedimento, in via subordinata, chiede di valutare le osservazioni sopraesposte al fine di configurare l’illecito amministrativo come configgente la disposizione di cui all’art. 5, comma 4, della delibera n. 179/03/CSP con l’applicazione, più lieve per essa prevista.

II. Valutazioni dell’Autorità in merito alle deduzioni di Digitel S.p.A.

Le eccezioni sollevate dalla società non sono accoglibili.

La circostanza che non ci sia stata violazione dell’art. 3 commi 3 e 4 della delibera n. 96/07/CONS in considerazione del fatto che Digitel Italia S.p.A. non offre servizi ai “consumatori” in quanto offre i propri servizi solo ad “utenti *business*” è smentita *ipso facto* dalla circostanza che sia nelle Condizioni generali di contratto che nel Manuale operativo rete vendita, nonché sul sito web di Digitel Italia, si fa espresso riferimento ad un servizio offerto a Clienti in termini sia di Aziende che di “Privati”.

Infatti, sul sito web della Digitel, nella sezione dedicata alla modulistica di una delle diverse offerte di telefonia fissa, sotto la voce “attivazione contratto” all’articolo 14.2 - in tema di contratti conclusi a distanza - si riporta chiaramente la seguente dicitura “La

presente clausola si applica solo nel caso in cui il presente contratto sia concluso a distanza e con un Consumatore, ai sensi dall'articolo 1469 BIS CC.”

Inoltre, riguardo all'eccepita trasparenza nell'informazione circa i servizi offerti ai clienti e le relative condizioni contrattuali, si osserva l'assoluta irrilevanza di tale adempimento che avviene solo ed esclusivamente in sede di stipula contrattuale, e non in un momento antecedente alla formazione della volontà del cliente al fine di consentire una corretta concorrenza basata su un adeguato confronto tra le offerte sul mercato secondo quanto prescritto ai sensi della delibera n. 96/07/CONS tale informativa deve essere garantita.

Pertanto, non potendosi rinvenire nelle giustificazioni addotte dalla società Digitel Italia S.p.A. motivi sufficienti per escludere la responsabilità della violazione commessa, non può che confermarsi quanto rilevato con l'atto della Direzione tutela consumatori n. 81/09/DIT.

RITENUTO, pertanto, che ricorrono i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per la violazione dell'articolo 71 del medesimo decreto legislativo, da determinarsi tra un minimo di euro 58.000,00 (cinquantottomila/00) ed un massimo di euro 580.000,00 (cinquecentoottantamila/00);

CONSIDERATO quanto segue ai fini della irrogazione della sanzione e della sua quantificazione:

a) con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che il comportamento della società è consistito nella mancata pubblicazione dei prospetti informativi non garantendo ai consumatori una corretta informativa in termini di offerte presenti sul mercato;

b) con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, va tenuto conto che la società Digitel Italia S.p.A. non ha provveduto a pubblicare sul proprio sito con link dalla *homepage* a tutte le offerte commercializzate dall'operatore sottoscrivibili e non più sottoscrivibili né comunicato il link all'Autorità, facendo perdurare la violazione della norma in contestazione;

c) con riferimento alla personalità dell'agente, Digitel Italia S.p.A. è una società dotata di una organizzazione interna di dimensioni contenute ma tuttavia, idonea a garantire l'assolvimento degli obblighi di cui alla Delibera 96/07/CONS;

d) con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, le stesse sono tali da far ritenere la sanzione nella misura del minimo edittale sufficientemente afflittiva.

RITENUTO, pertanto, di dover determinare la sanzione pecuniaria, per le violazioni summenzionate, nella misura pari al minimo edittale, previsto dall'art. 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, equivalente ad euro 58.000,00 (cinquantottomila/00) in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori e gli atti del procedimento sanzionatorio;

SENTITA la relazione dei Commissari relatori Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Digitel Italia S.p.A. con sede legale in Firenze (50129), via della Fortezza,6 il pagamento di euro 58.000,00 (cinquantottomila/00) per le violazioni contestate, quale sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi dell'art. 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

DIFFIDA

la società Digitel Italia S.p.A. dal porre in essere ulteriori comportamenti in violazione, agli obblighi previsti dalla Delibera 96/07/CONS ;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma sul c/c n. 871012 ovvero tramite versamento sul c/c bancario intestato alla predetta Sezione di Tesoreria e corrispondente al codice IBAN IT5400100003245348010237900, con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa art. 98, comma 16, della del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni", Del. 227/10/CONS. - entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 227/10/CONS".

Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 259/2003, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Ai sensi dell'art. 23 *bis*, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Napoli, 20 maggio 2010

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

I COMMISSARI RELATORI

Gianluigi Magri

Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola